

INDAGINI FINANZIARIE: COMPLETATO L'ITER PER CONSENTIRE AL FISCO L'ACCESSO AI DATI DELL'ANAGRAFE BANCARIA

L'anagrafe dei rapporti bancari è diventata realtà. Si è concluso infatti il processo di attuazione di questo mezzo istruttorio, strumentale alle indagini finanziarie e creditizie: da fine ottobre i funzionari dell'agenzia delle Entrate e i militari della Guardia di finanza, debitamente autorizzati, potranno accedere alla nota banca dati.

Fino ad oggi, infatti, la richiesta di informazioni bancarie veniva inviata dagli operatori a tutti gli intermediari finanziari; adesso l'accesso diretto all'anagrafe consentirà agli stessi verificatori autorizzati al controllo di individuare quali rapporti intrattiene (e con chi) il contribuente e richiedere quindi le informazioni relative al rapporto esclusivamente agli intermediari interessati. Il tutto con grande sollievo degli istituti di credito, bancari e non, che hanno dovuto esitare in questi mesi centinaia di migliaia di richieste, per lo più con esito negativo.

Può essere utile, in questo contesto, ripercorrere qui di seguito le tappe di avvicinamento e le principali novità in materia.

La Legge Finanziaria 2005 ha implementato i poteri degli uffici, modificando gli articoli 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973, e per l'Iva, l'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972. Con tale novella legislativa, si è attribuita all'Amministrazione Finanziaria una possibilità di controllo estremamente incisiva con l'introduzione di ulteriori presunzioni in favore della stessa che operano iuris tantum .

Con la Circolare n. 32/E del 19.10.2006 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'applicazione degli articoli 32 del DPR 600/73 e 51 del DPR 633/72, definendo "indagini finanziarie" il complesso di poteri esercitabili nell'ambito dei controlli fiscali.

Le modifiche introdotte dall'art. 1, commi 402 e 403, rispettivamente all' art. 32 del D.P.R. 600/73 e all'art. 51 del D.P.R. 633/72 consentono di richiedere agli intermediari notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, e le garanzie prestate da terzi.

La nuova formulazione normativa amplia sia i soggetti destinatari delle richieste che le informazioni che possono essere richieste: non più solo copia dei conti intrattenuti con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi ma anche le singole operazioni poste in essere dai soggetti sottoposti a verifica.

In generale, le modifiche introdotte consentono ai verificatori – civili e militari – di acquisire tutte le notizie relative al contribuente, in quanto la norma si estende a tutti "i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni", ed ai "dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi " , consentendo così di ottenere tutte le informazioni e/o operazioni fuori conto, in ordine ad esempio: acquisto e vendita di valuta estera; acquisti di certificati di deposito; richiesta di bonifico senza addebito in conto; cessioni di titoli ed effetti al dopo incasso; negoziazione allo sportello di assegni;

movimentazioni alla cassa di denaro; richiesta di assegni circolari con controvalore in numerario; cassette di sicurezza.

L'Agenzia delle Entrate, nel sottolineare la valenza della novella legislativa sui poteri di indagine finanziaria ai fini dei controlli fiscali, ha evidenziato l'intento del legislatore di invertire l'onere della prova, atteso che la Consulta (sentenza n. 225 del 8 giugno 2005) ha statuito che la ricostruzione della capacità contributiva attraverso lo strumento presuntivo non viola l'art. 53 della Costituzione.

(da il Commercialista Telematico, ott. 2007)